



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

Riferimento, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma della Legge 24 maggio 1995 n.72, sui provvedimenti adottati a seguito dell'approvazione dell'istanza d'Arengo presentata da cittadino sammarinese per la previsione di uno stesso limite di età sia per la vendita che per la somministrazione di alcolici (Istanza d'Arengo n.17 del 2 aprile 2023)

Estratto del processo verbale della seduta del 24 gennaio 2025 della I Commissione Consiliare Permanente

RIFERISCE IN MERITO IL SEGRETARIO DI STATO PER LA GIUSTIZIA

"L'articolo 165 del codice penale, rubricato "Somministrazione a minori di sostanza dannose o pericolose" recita testualmente: "Se il fatto non costituisce reato più grave, è punito con la multa [a lire] o con l'arresto di secondo grado chiunque, essendo preposto a un pubblico esercizio, somministra, fa somministrare, consente che altri somministri o comunque mette a disposizione di minori di anni sedici, medicinali, stupefacenti, bevande alcoliche o superalcoliche o altre sostanze che, per la loro qualità o quantità ovvero per un uso non consono alle prescrizioni siano di danno o di pericolo alla salute. Si applica altresì l'interdizione dal commercio di secondo grado".

Dalla lettura del presente articolo si evince chiaramente che esso riguarda tanto la somministrazione quanto la vendita di bevande alcoliche, parlando appunto di chiunque "somministra, fa somministrare, consente che altri somministri o comunque mette a disposizione".

Nonostante questo sia il dettato normativo, ad oggi è una "consuetudine" diffusa tra gli esercizi commerciali, quali negozi di alimentari, supermercati e bottiglierie, di non vendere alcolici a soggetti di età inferiore ai diciotto anni. Si tratta quindi una scelta dettata dalla politica aziendale degli stessi o, nel caso di catene di supermercati internazionali operanti anche in Italia, è da attribuire al rispetto della legislazione nazionale italiana in materia.

Detto ciò, il limite di età previsto dall'articolo 165 del codice penale, sia per la somministrazione che per la vendita di alcolici, è fissato ad anni sedici, e non è riscontrabile quindi alcuna incongruenza normativa a riguardo.

Nonostante ciò, è volontà di questo Governo chiarire e sottolineare l'essenziale valore della prevenzione dell'assunzione di bevande alcoliche, soprattutto tra i giovani. È quindi da considerarsi certamente meritevole di riflessione la proposta di elevare la soglia limite stabilita dal codice penale da sedici a diciotto anni, considerato inoltre che l'Ordine del Giorno approvato in data 29 agosto 2023, in occasione dell'accoglimento dell'Istanza d'Arengo in oggetto, impegnava il Governo "ad adeguare la normativa sammarinese prevedendo il divieto di vendere e



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA**

somministrare alcolici a coloro che non hanno raggiunto la maggiore età di diciotto anni”.

Considerato che nell’ultima seduta il Consiglio Grande e Generale ha adottato in prima lettura il Progetto di Legge “Modifiche agli articoli 197 e 198 del Codice Penale – Appropriazione indebita e Amministrazione infedele”, la Segreteria di Stato per la Giustizia, in sede di esame del predetto progetto di legge in Commissione I, propone quindi – qualora tutte le forze politiche siano d’accordo – di presentare un emendamento per elevare la soglia limite stabilita dall’articolo 165 del codice penale, per dare così definitivamente corso all’accoglimento dell’Istanza d’Arengo in oggetto.”.